

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 dicembre 2023, n. 0205/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2022, n. 157.

- OMISSIS -

Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2022, n. 157.

Art. 1 modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 157/2022

Art. 2 modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 157/2022

Art. 3 modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 157/2022

Art. 4 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 157/2022

Art. 5 modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 157/2022

Art.6 modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 157/2022

Art.7 modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 157/2022

Art.8 modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 157/2022

Art.9 modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 157/2022

Art. 10 disposizione transitoria

Art. 11 entrata in vigore

art. 1 modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 157/2022

1. Dopo il numero 3) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2022, n. 157 (Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)) è aggiunto il seguente:

<<4) giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni disoccupati da almeno quattro mesi consecutivi;>>.

art. 2 modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 157/2022

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 157/2022 sono inseriti i seguenti:

<< 1 bis. Sono incentivabili le assunzioni con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale non inferiore al 70 per cento, di cui al Capo III del decreto legislativo 81/2015 di durata non inferiore a dodici mesi, riguardanti soggetti che alla data di cui all'articolo 2, comma 4, appartengono alla categoria cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

1. ter Sono incentivabili le assunzioni con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale non inferiore al 70 per cento, di cui al Capo III del decreto legislativo 81/2015 di durata non inferiore a dodici mesi, riguardanti soggetti che alla data di cui all'articolo 2, comma 4, appartengono alla categoria cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4.>>.

art. 3 modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 157/2022

1. Dopo la lettera d) del comma 4 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 157/2022 è aggiunta la seguente:

<<e) se rispettano la disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f).>>.

art. 4 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 157/2022

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 157/2022 dopo le parole: <<articolo 5> sono aggiunte le parole: <<comma 1>>.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 157/2022 sono aggiunti i seguenti:

<< 2. Per ciascuna assunzione a tempo determinato di cui all'articolo 5, comma 1 bis) di durata non inferiore a dodici mesi, l'ammontare dell'incentivo è pari a euro 2.500,00.

3. Per ciascuna assunzione a tempo determinato di cui all'articolo 5, comma 1 ter) di durata non inferiore a dodici mesi, l'ammontare dell'incentivo è pari a euro 2.500,00.>>

art. 5 modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 157/2022

1. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 157/2022 dopo le parole: <<articolo 5>> sono aggiunte le parole: <<comma 1>>.

art. 6 modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 157/2022

1. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 157/2022 è sostituita dalla seguente:

<<c) dei seguenti ulteriori allegati:

1) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 del lavoratore attestante:

1.1) i dati anagrafici e comunicazione relativa all'elezione di domicilio nella regione Friuli Venezia Giulia nonché, nell'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), l'impegno da parte della persona inserita in qualità di socio – lavoratore a destinare la NASpl anticipata al capitale sociale della cooperativa di lavoro richiedente;

1.2) nel caso di soggetti extracomunitari, il possesso del permesso di soggiorno in corso di validità e, in caso di intercorsa scadenza, copia della ricevuta di invio del kit postale per il rinnovo del permesso medesimo;

1.3) ai fini della fruizione dell'incremento, nel caso di donne, la qualità di madre di minore di età inferiore a cinque anni.>>.

art. 7 modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 157/2022

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 157/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera i) del comma 4 sono inserite le seguenti:

<< j) l'indicazione, ai fini della dimostrazione dell'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo, nel caso in cui il richiedente vi sia assoggettato, del codice ID relativo al contrassegno telematico oppure, in caso di esenzione, la dichiarazione riguardante le ragioni dell'esenzione;

k) l'indicazione che le assunzioni, le trasformazioni o le stabilizzazioni, effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardano il coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro;

l) l'indicazione che le assunzioni, le trasformazioni o le stabilizzazioni rispettano i principi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);

m) l'indicazione che le assunzioni non sono riferibili a trasferimenti di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile, salvi i casi di cui all'articolo 47, commi 5 e 5 ter, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge europea per il 1990);

n) l'indicazione che le assunzioni non si riferiscono a posti di lavoro che si siano resi liberi, a seguito di licenziamenti, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, salvo che le nuove assunzioni avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati;

o) l'indicazione che gli inserimenti non si riferiscono a posti di lavoro che si siano resi liberi nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda a seguito di recesso od esclusione di un socio, salvo che gli inserimenti lavorativi avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei soci receduti o esclusi.>>.

b) al comma 5 le parole: <<a, b) e g)>> sono sostituite dalle parole: <<a), b), g), j), k), l), m), n) e o).>>.

art. 8 modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 157/2022

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 157/2022 dopo le parole: <<articolo 5>> sono aggiunte le parole: <<comma 1,>> e dopo le parole: <<sei mesi,>> sono aggiunte le parole: <<e le domande presentate ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis) e comma 1 ter), se il rapporto di lavoro per il quale viene richiesto il contributo è cessato prima del decorso dei dodici mesi.>>.

art. 9 modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 157/2022

1. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 157/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 5 dopo le parole: <<articolo 5>> sono aggiunte le parole: <<comma 1,>>;
- b) alla lettera c) del comma 5 dopo le parole: <<dall'assunzione>> sono soppresse le seguenti parole: << dall' inserimento, dalla stabilizzazione o dalla trasformazione.>>;
- c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
<<5 bis. In relazione agli incentivi di cui all'articolo 5, comma 1 bis) e comma 1 ter), comporta la revoca totale dell'incentivo:
 - a) la mancata stipulazione del contratto di lavoro a tempo determinato entro il termine perentorio di novanta giorni di cui all'articolo 15, comma 6;
 - b) la mancata sussistenza del rapporto di lavoro al momento dell'erogazione dell'incentivo di cui all'articolo 15, comma 6;
 - c) la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro, intervenuta dopo l'erogazione ed entro dodici mesi dall'assunzione.>>;
- d) al comma 6 le parole: <<commi 1, 2 e 5>> sono sostituite dalle parole: <<commi 1, 2, 5 e 5 bis,>>;
- e) al comma 7 le parole: <<ai commi 2 e 3 e al comma 5, lettera c)>> sono sostituite dalle parole: <<ai commi 2 e 3, al comma 5, lettera c) e al comma 5bis, lettera c)>>.

art. 10 disposizione transitoria

1. Con riferimento ai procedimenti relativi alle domande di incentivo presentate anteriormente l'entrata in vigore del presente regolamento continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

art. 11 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.